



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 4/2018 Reg. Es.

Il Giudice Gilberto Orazio Rapisarda;

letto il ricorso per la ristrutturazione del debito proposto da [REDACTED]

c.f. [REDACTED] depositato in data [REDACTED];

esaminata la relazione di voto depositata in udienza dal nominato O.C.C. e sciogliendo la riserva dell'udienza del 21.3.2019;

rilevato che al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per omologare la proposta di accordo presentata dagli istanti si evidenzia quanto segue:

§ SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

L'art. 7 l. n. 3/2012 richiede che la proposta di ristrutturazione dei debiti assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili nonché la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio salvo, in caso di impossibilità, il pagamento di quest'ultimi in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

È bene evidenziare che non vi sono creditori titolari di crediti impignorabili sicché tale presupposto di ammissibilità deve ritenersi inapplicabile al caso di specie.

È prevista nella proposta di accordo una percentuale di soddisfazione del 60% dell'unico creditore privilegiato (INPS Ragusa). Il creditore ha comunque manifestato il suo assenso (silenzio assenso) alla proposta di accordo sicché la proposta in parte qua deve ritenersi ammissibile.

Risultano inesistenti gli altri presupposti a pena di inammissibilità previsti dall'art. 7, comma 2. Sul punto si osserva che con provvedimento di questo G.D. dell'11.10.2018 reso ai sensi dell'art. 9, comma 3 ter, venivano assegnati termini alla ricorrente per integrare la documentazione agli atti tenuto conto che la proposta di accordo non recava la sottoscrizione del garante né veniva in essa allegata la documentazione patrimoniale di quest'ultimo. In data 24.10.2018 la ricorrente integrava la documentazione in atti in ottemperanza al provvedimento di cui sopra.

Rilevato pertanto che sono stati depositati tutti i documenti contabili e reddituali chiesti dagli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/2012 la proposta deve ritenersi ammissibile.

§ ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DEL PIANO



Il gestore della crisi ritiene che il pagamento con le modalità descritte in ricorso ovvero un pagamento in unica soluzione alle percentuali indicate nella proposta per complessivi € [REDACTED] (oltre spese della procedura in prededuzione) sia fattibile e conveniente per il ceto creditorio. L'assunto deve ritenersi condivisibile e, del resto, l'ampia percentuale di consenso ottenuto dalla proposta di accordo evidenzia la convenienza della medesima.

Il pagamento dovrà essere effettuato dal terzo assuntore del debito [REDACTED], ascendente della ricorrente [REDACTED], il quale ha dato atto, producendo copia del libretto postale n. [REDACTED] a lui intestato, di disporre della provvista necessaria per eseguire i pagamenti indicati nella proposta.

§ SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO.

Con decreto di fissazione udienza ex art. 10 l. n. 3/2012 venivano assegnati termini sino a dieci giorni prima per consentire ai creditori l'inoltro delle manifestazioni di consenso/dissenso.

All'esito dello spirare dei termini, si è raggiunto la percentuale dell'84% dei consensi dei creditori sicché deve ritenersi raggiunto il *quorum* richiesto dall'art. 11, comma 2, l n. 3/2012 previsto per l'omologa della proposta.

§ SULLA RELAZIONE DEFINITIVA E OSSERVAZIONI/CONTESTAZIONI DEI CREDITORI.

Deve osservarsi che il creditore [REDACTED], ammesso al chirografo per la percentuale del 30% del credito vantato pari ad € [REDACTED] (credito che rappresenta il 16% dei crediti ammessi), ha manifestato il proprio dissenso alla proposta di accordo perché, sostanzialmente, la percentuale di soddisfazione del credito non è stata ritenuta congrua.

Sul punto, tuttavia, la lettera dell'art. 12, comma 2, l. n. 3/2012 consente al Giudice soltanto una valutazione comparata da effettuare secondo i criteri contenuti nella norma. In altri termini, ai sensi dell'art. 12, comma 2, (...) *Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.*

Orbene, considerato che nel patrimonio della debitrice non vi sono beni da liquidare (la ricorrente risulta intestataria solo di un autoveicolo CITROEN valutato dall'OCC appena 100,00 €) deve conseguentemente omologarsi la presente proposta di accordo.

P.Q.M.



ritenuta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 II comma 1. 3/2013,
OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione depositato dai proponenti [REDACTED]
[REDACTED] assieme al il terzo garante [REDACTED];

DISPONE la pubblicazione immediata, a cura dell'O.C.C., del presente provvedimento presso la bacheca del Tribunale di Ragusa (o nel sito dello stesso Tribunale ove tecnicamente possibile) nel rispetto della *privacy* dei soggetti coinvolti.

DISPONE che ogni incidente di esecuzione o questione concernente l'adempimento del presente accordo siano risolte dall'O.C.C. slavo quanto affermato dall'art. 13, comma 2, l. n. 3/2012.

Si comunichi.

Ragusa 2.4.2019

Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda

